


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 05.03.2003 N. 5

Proroga degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 27 aprile 1999 e successive modificazioni.

pag. 1272

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
14.03.2003 N. 55**

Comune di Vado Ligure (SV) - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio. pag. 1273

DECRETO DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 21.03.2003 N. 69

Comune di Pigna (IM) - Approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale con effetto di integrale subdelega alla c.A. delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paes.-amb. ex D.Lgs 490/1999. pag. 1273

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21.03.2003 N. 70**

Comune di Noli (SV) - Approvazione di variante all'art. 8, 1° comma, del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia. pag. 1275

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE MARINO E
COSTIERO 21.03.2003 N. 469**

Art. 35 D.Lgs. 152/99. Autorizzazione alla Provincia della Spezia per l'immersione in mare, ai fini di ripascimento spiagge di Fiumaretta e Marinella, dei materiali dragati dai fondali dell'alveo foce del fiume Magra in località Fiumaretta. pag. 1276

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE CICLO RIFIUTI
17.03.2003 N. 449**

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'ENEL S.p.A. ora ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di La Spezia, a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998. pag. 1276

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE CICLO RIFIUTI
17.03.2003 N. 450**

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'ENEL S.p.A. ora ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Genova, a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998. pag. 1277

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE E PROGRAMMI
AMBIENTALI - 14.03.2003 N. 440**

Modificazioni al decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 di definizione del contenuto tecnico delle domande per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi della l.r. 18/1999 e ss.mm. pag. 1277

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE,
PROMOZIONE E ASSISTENZA TECNICA 14.03.2003 N. 447**

Reg.CE 2200/96, art. 14. Piano di prericonoscimento di Organizzazione di Produttori nel settore ortofrutticolo - Consorzio Coopintesa Scarl - Albenga (SV) - Interruzione.

pag. 1280

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE,
PROMOZIONE E ASSISTENZA TECNICA 17.03.2003 N. 465**

Legge n. 268/1999 e DGR n. 499/2001: Strade del vino e dei prodotti tipici della Liguria. Riconoscimento dell'itinerario "Il Sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure".

pag. 1281

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMI E STRUTTURE
CULTURALI 06.03.2003 N. 442**

Iscrizione al registro regionale della società di mutuo soccorso di Sturla - Quarto ai sensi della L. R. 21.03.1994 n. 13.

pag. 1282

CIRCOLARE N. 2

**DIPARTIMENTO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI IN MATERIA TERRITORIALE E
PAESISTICA**

Indicazioni applicative della l.r. 29/2002.

pag. 1283

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
20.3.2003 N. 30**

Comune di Carcare - Approvazione della Variante, di esclusivo interesse locale, al vigente P.R.G., concernente la modifica delle Norme di Attuazione, inerenti alla disciplina della zona F2 - Piazza Genta.

pag. 1285

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA
DI GENOVA 10.03.2003 N. 1727/27824**

Comune di Castiglione Chiavarese - Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alla riclassificazione di un'area a destinazione residenziale "B" - in parte a zona BR e in parte zona BS - in zona "Fv - Zona a verde attrezzato" sottesa dal progetto preliminare di opera pubblica di realizzazione del nuovo Parco Caboto del Capoluogo.

pag. 1286

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 07.03.2003 N. 2222**

Richiedente: Autostrada Dei Fiori. Inizio esecuzione dei lavori ine-

renti la concessione per la realizzazione di una nuova area di servizio con annessa terza corsia sulla carreggiata lato Nord ed alla progressiva 46+722, pertinenziale all'Autostrada Savona - Ventimiglia mediante prolungamento dell'attuale tombinatura di Rio Tovi in Loc. Valleggia in Comune di Quiliano. Pratica n. 284/02. pag. 1287

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.03.2003 N. 2416

Richiedente: Fresia Rita. Domanda pervenuta in data 13.12.2001 di concessione per derivare dal Fiume Bormida di Millesimo iscritto al n. 216 dell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona nel Bacino del Fiume Bormida in località Eutra - Comune di Millesimo una quantità d'Acqua di moduli 0,002 (L/sec. 0,20) ad uso irriguo - rif. 2225/D - pratica n. 18/02. pag. 1287

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditte: Ferrovie dello Stato S.p.A.; Consorzio Cooperative Roberto Tassano; Rampa Silvana. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 1288

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 10.03.2003 N. 53

Comune di Bonassola - lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico in loc. San Giorgio - provvedimento di esproprio. pag. 1288

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 13.03.2003 N. 94

Deroga n. 310. Corso d'acqua: Rigoletto. Domanda della Ditta: Ceccarini Stefania; inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla demolizione e ricostruzione con contestuale sopraelevazione di fabbricato di civile abitazione sito in via Bradia n. 6 nel Comune di Sarzana. pag. 1289

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL CONSORZIO IMPERIESE 19.03.2003 N. 16

Rilascio autorizzazione per vendita di piante, parti di piante e semi. Ditta G.D. s.r.l. (C.F. 01966590042 - P.Iva 01860650025). pag. 1289

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

05.03.2003

N. 5

Proroga degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 27 aprile 1999 e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59);

Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 27 aprile 1999 in materia di determinazione degli indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica-commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998 come modificata dalla deliberazione consiliare n. 12 del 10 aprile 2001;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 25 del 31 maggio 2002 con la quale è stata approvata la proroga fino al 31 gennaio 2003 degli indirizzi e criteri fissati con la citata deliberazione consiliare 29/1999 e successive modificazioni;

Preso atto che la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante la modifica del Titolo V della Costituzione ed in particolare degli articoli 117 e 118, individua tra le materie di competenza legislativa generale residuale e, pertanto, esclusiva delle Regioni, il commercio;

Rilevato che vi è una intesa politica tra le Regioni e le Province autonome tesa ad individuare gli elementi comuni all'interno di una nuova normativa statale che consenta alle stesse di esercitare la loro potestà legislativa ed amministrativa in materia in forma omogenea, ancorché nel rispetto delle caratteristiche territoriali e socio-economiche dei propri territori;

Considerato che ai fini della elaborazione della nuova programmazione commerciale ed urbanistica, risulta indispensabile acquisire una puntuale analisi della rete distributiva commerciale che consideri con particolare attenzione i molteplici fattori di cambiamento del sistema com-

merciale ligure sia dal versante della domanda, in termini demografici e di mobilità dei consumatori, sia dal versante dell'offerta, in termini di struttura del sistema distributivo, attraverso, quindi, un monitoraggio quantitativo ma, soprattutto, qualitativo che costituisca lo strumento propedeutico all'elaborazione dei nuovi atti di programmazione e normativi regionali;

Rilevato che data la complessità della suddetta analisi essa è stata affidata alla professionalità di soggetti esterni alla Regione che svolgono sistematicamente tali tipi di analisi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 29 novembre 2002;

Considerato inoltre che i primi risultati di queste analisi hanno evidenziato una particolare ricchezza di dati da sottoporre ad esame, nonché una pluralità di fonti da cui tali dati derivano;

Preso atto che si rende conseguentemente necessaria una attività di armonizzazione complessiva dei dati ricevuti che tenga conto dei diversi criteri adottati in fase di raccolta, al fine di raggiungere un'interpretazione univoca e definitiva e che tale elaborazione sarà necessaria alla predisposizione di un adeguato strumento informatico che possa costituire nel futuro un riferimento omogeneo per tutti i soggetti operanti nel settore;

Atteso che a causa dell'enorme quantità di dati, del loro frazionamento tipologico, della molteplicità delle fonti e della conseguente comparazione, il tempo previsto per la raccolta dei dati di cui trattasi è stato largamente superato, si ritiene necessario prorogare fino alla data del 30 luglio 2003 il termine per esaurire il giustificato confronto sull'elaborazione dei risultati ottenuti e predisporre una nuova programmazione contenente il merito di una ricerca effettuata sulla specificità di dati precisi e completi;

Visto che la ricerca fin qui effettuata dalle società preposte viene rappresentata con una relazione sintetica, in cui vengono evidenziate le modalità di acquisizione dei dati, la tipologia di classificazione e gli elementi parziali di proiezione atti a far comprendere la complessità del lavoro fin qui svolto;

Considerato inoltre che, anche in riferimento alla nuova competenza esclusiva regionale in

materia di commercio, è indispensabile procedere, parallelamente all'elaborazione della nuova programmazione commerciale e urbanistica, anche alla revisione della normativa regionale emanata in materia;

Preso atto pertanto della complessità dell'attività legislativa e programmatica da svolgersi, anche in considerazione dei tempi richiesti dai consulenti esterni per l'analisi della rete distributiva commerciale, profondamente modificata a decorrere dalla emanazione del d.lgs. 114/1998;

Rilevato inoltre che esigenze di confronto e raccordo per la definizione di nuove linee strategiche e programmatiche necessitano di specifici periodi operativi;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire, in base alla vigente normativa, l'operatività della Regione, delle Province e dei Comuni liguri, prorogare i richiamati indirizzi e criteri commerciali e di urbanistica-commerciale di cui alla citata deliberazione consiliare n. 29/1999 e successive modificazioni fino alla data del 30 luglio 2003 e quindi solo per il tempo necessario alla definizione di una nuova normativa e programmazione regionale in materia;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 17 gennaio 2003, preventivamente esaminata dalla III Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 3 febbraio 2003;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente richiamati, la proroga fino al 30 luglio 2003 degli indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica-commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, di cui alla propria deliberazione n. 29 del 27 aprile 1999 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Massimiliano Iacobucci
Vincenzo Nesci

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.03.2003

N. 55

Comune di Vado Ligure (SV) - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvato, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Vado Ligure, adottato con deliberazione consiliare n. 87 del 28.10.2002;
- 2) L'elaborato contenente il testo del nuovo Regolamento Edilizio con le modifiche come sopra prescritte, debitamente vistato dal Dirigente del Settore Urbanistica, viene depositato agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
- 3) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione, con il relativo allegato ed elaborato, all'Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure a norma dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.03.2003

N. 69

Comune di Pigna (IM) - Approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale con effetto di integra-

le subdelega alla c.A. delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paes.-amb. ex D.Lgs 490/1999.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche in premessa richiamate, la variante integrale al Piano Regolatore Generale del Comune di Pigna, adottata con deliberazione consiliare n. 11 del 31.3.1998;
- 2) Le osservazioni sono decise come in premessa indicato, con conseguente introduzione delle corrispondenti modifiche d'ufficio;
- 3) Ai sensi della legge regionale 2.5.1985 n. 29, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 25.3.1985 è modificata nel senso che nell'elenco ad essa allegato sub A), con riferimento al Comune di Pigna, vengono ad essere individuati, in luogo di quelli ivi indicati, i seguenti ambiti di interesse regionale: Criterio 10 a: A capoluogo; zona TR3 - sub distretto CE;
- 4) Si dà atto che, ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, della legge regionale n. 20/1991, come modificato con legge regionale 9.9.1998 n. 29, l'approvazione del suddetto strumento urbanistico comporta la integrale subdelega delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni prescritte dall'art. 151 del Titolo II del Testo Unico approvato con D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 (ad eccezione di quelle elencate sub commi 2 e 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 20/1991), con conseguente cessazione - dal momento della notifica del presente decreto alle Amministrazioni provinciale e comunale - del regime transitorio di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 20/1991;
- 5) Gli elaborati della variante integrale come sopra approvata - che, debitamente vistati dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono depositati agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente provvedimento quale sua parte integrante - sono co-

stituiti da: Relazione generale (per quanto non modificata dalle modifiche d'ufficio); Norme generali di attuazione; Normativa per ambiti e distretti (per quanto non modificata dalle modifiche d'ufficio); Normativa territori agricoli di presidio e non insediabili (per quanto non modificata dalle modifiche d'ufficio); Tav. n. 4 - zonizzazione di Piano su CTR - scala 1:5.000 (n. 5 tav.); Tav. n. 5 - zonizzazione di Piano su carta catastale - scala 1:5.000 (n. 5 tav.); Tav. n. 7 - zonizzazione del territorio comunale: Pigna e il fondovalle del Nervia - scala 1:2.000 (n. 2 tav.); Tav. n. 8 - zonizzazione del territorio comunale: Buggio e le polarità minori - scala 1:2.000 (n. 2 tav.); Norme di livello puntuale di PTCP; Emergenze paesistiche: localizzazione, caratteristiche e norme; Unità insediative: schede descrittive; Tav. 6 - Organismo territoriale elementare di Pigna (individuazione delle unità insediative) in scala 1:5.000; Tav. 7 - Organismo territoriale elementare di Buggio (individuazione delle unità insediative) in scala 1:5.000; Tav. 8 - Unità insediative del fondovalle di Pigna (struttura e componenti degli ambiti omogenei, percorsi e paesaggio agrario) in scala 1:2.000; Tav. 9 - Unità insediative del fondovalle di Buggio (struttura e componenti degli ambiti omogenei, percorsi e paesaggio agrario) in scala 1:2.000; Tav. 10 - Unità insediative del fondovalle di Pigna (individuazione dei tessuti, caratteristiche dell'edilizia e dei connettivi) in scala 1:2.000; Relazione geologico-tecnica integrativa comprensiva di Norme di attuazione geologiche (per quanto non modificata dalle modifiche d'ufficio); Tavole 1a/1b/1c - carta geomorfologica - scala 1:5.000; Tavole 2a/2b/2c - carta dell'acclività e litologica - scala 1:5.000; Tavole 3a/3b/3c - carta idrologico-idrogeologica e degli interventi - scala 1:5.000; Tavole 4a/4b/4c - carta della zonizzazione geologica - scala 1:5.000; Azioni di programmazione delle reti distributive commerciale di iniziativa comunale: Normativa, Relazione generale; Allegati cartografici al parere del Settore Assetto del Territorio e Controllo Tecnico: stralcio carta della pericolosità o suscettività al dissesto - Piano di Bacino del torrente Nervia; stralcio carta delle fasce fluviali - Piano di Bacino del torrente Nervia;

- 6) Il presente decreto:

- a) sarà reso noto mediante pubblicazione,

per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75, e mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Pigna, a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;

- b) sarà notificato all'Amministrazione provinciale di Imperia agli effetti della cessazione, a favore del Comune di Pigna, delle competenze ad essa subdelegate dall'art. 6 della legge regionale n. 20/1991;
- c) sarà partecipato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, per quanto di sua competenza a termini dell'art. 82, 9° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modificazioni, in relazione alla subdelega al Comune di Pigna delle funzioni amministrative di rilascio anche delle autorizzazioni paesistico-ambientali previste dall'art. 151 del Titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. 29.12.1999 n. 490, già spettanti alla Provincia di Imperia ex art. 6 della legge regionale n. 20/1991;
- 7) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

21.03.2003

N. 70

Comune di Noli (SV) - Approvazione

**di variante all'art. 8, 1° comma, del
Regolamento Edilizio concernente la
composizione della Commissione Edilizia.**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

Visto il Capo II della legge regionale 13.9.1994 n. 52 - come modificato dall'art. 64 della legge urbanistica regionale 4.9.1997 n. 36 - contenente la disciplina dei regolamenti edilizi;

Premesso che il Comune di Noli, in provincia di Savona, è dotato di Regolamento Edilizio approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1029 del 6.09.1984;

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 61 in data 20.12.2002, ha adottato una variante al 1° comma dell'art. 8 del Regolamento Edilizio concernente la Commissione Edilizia al fine di attribuirne la presidenza - attualmente conferita all'esperto in materie giuridiche - al Responsabile dell'Area Tecnica - Sezione Urbanistica o suo delegato;

Che i i relativi atti sono stati qui trasmessi in data 28.01.2003 non essendo stati ancora emanati i criteri e gli indirizzi di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 52/1994 come sopra modificata dall'art. 64, comma 1, della legge regionale n. 36/1997, di talchè oggi residua alla Regione il potere di approvazione dei Regolamenti Edilizi e delle loro varianti a termini del combinato disposto dei commi 1 e 5 lettera b) del successivo art. 5;

Che i termini per l'approvazione della suddetta variante scadono il 28.05.2003;

Ritenuto che la variante di che trattasi sia meritevole di approvazione in quanto in linea con gli indirizzi regionali emanati in materia;

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DECRETA

- 1) È approvata la variante al 1° comma dell'art. 8 del Regolamento Edilizio del Comune di

Noli concernente la composizione della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 61 del 20.12.2002;

- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Noli a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO AMBIENTE
MARINO E COSTIERO**

21.03.2003

N. 469

Art. 35 D.Lgs. 152/99. Autorizzazione alla Provincia della Spezia per l'immersione in mare, ai fini di ripascimento spiagge di Fiumaretta e Marinella, dei materiali dragati dai fondali dell'alveo foce del fiume Magra in località Fiumaretta.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli art. 35 del d.lgs. 152/1999 e 21 della l. 179/2002, la Provincia della Spezia all'immersione in mare, ai fini di ripascimento delle spiagge di Fiumaretta e Marinella, di circa 56.000 metri cubi di materiale dragato dai fondali dell'alveo alla foce del fiume Magra, secondo le modalità previste dalla documentazione progettuale agli atti dell'ufficio Ambiente Marino e Costiero, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. 152/1999 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. il materiale dragato dallo strato superficia-

le dei primi 10 centimetri dell'area S4 non sia utilizzato ai fini del ripascimento;

- B. dal materiale versato per il ripascimento siano rimossi gli oggetti, che per le loro caratteristiche, possano deturpare l'arenile o comunque possano pregiudicare l'attività turistico-ricreativa;
- C. le operazioni autorizzate non devono interferire con la stagione balneare;
- D. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di dragaggio alla Capitaneria di Porto di La Spezia ed all'Arpal;
- E. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività di dragaggio e di immersione in mare dei materiali dragati alla Capitaneria di Porto di La Spezia ed all'Arpal;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 12 mesi, a decorrere dalla notifica della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di La Spezia;
4. di disporre la pubblicazione, per estratto, sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE
CICLO RIFIUTI**

17.03.2003

N. 449

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'ENEL S.p.A. ora ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di

La Spezia, a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di svincolare la garanzia finanziaria costituita dall'ENEL S.p.A. - Centrale Termoelettrica di La Spezia ora ENEL Produzione S.p.A. - con contratto fideiussorio n. 450/8200/107162 in data 20.05.1999, stipulato tra la Società stessa e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino IMI S.p.A, che garantisce l'ammontare di E. 1.874.480,32 (unmilioneottocentosettantaquattromila-quattrocentoottanta/32) (lire 3.629.500.000).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera b, della l.r. 28.12.1988, n. 75.

IL DIRIGENTE

Maria Teresa Bersani

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE
CICLO RIFIUTI**

17.03.2003

N. 450

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'ENEL S.p.A. ora ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Genova, a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di svincolare la garanzia finanziaria costituita dall'ENEL S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Genova ora ENEL Produzione S.p.A. - con contratto fideiussorio n. 450/8200/107031 in data 20.05.1999 stipulato tra la Società stessa e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino IMI S.p.A., che garantisce l'ammontare di E. 22.052,71 (ventiduemilacinquantadue/71) (lire 42.700.000).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera b, della l.r. 28.12.1988, n.75.

IL DIRIGENTE

Maria Teresa Bersani

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE E
PROGRAMMI AMBIENTALI**

14.03.2003

N. 440

Modificazioni al decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 di definizione del contenuto tecnico delle domande per l'installazione di impianti di tele-radiocomunicazione ai sensi della l.r. 18/1999 e ss.mm.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il capo VI bis - tutela dall'inquinamento elettromagnetico - della l.r. 21.6.1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) inserito con la l.r. 20.12.1999, n. 41 e ss.mm.;

- il decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 con il quale è stato definito il contenuto delle perizie giurate per l'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e per i predetti impianti già in esercizio;
- il decreto legislativo 4.9.2002, n. 198 avente ad oggetto "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21.12.2001, n. 443";
- la circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 3378/160531 del 2.12.2002 che indica le linee essenziali di comportamento da assumere da parte degli Enti locali a fronte del contrasto tra la disciplina regionale e la subentrata disciplina statale di cui sopra, limitatamente agli impianti di teleradiocomunicazioni;

Rilevato che con nota prot. n. 14579 del 19.12.2002 l'ARPAL ha avanzato una proposta di modificazioni al precitato decreto dirigenziale n. 1048/2000, maturata sia alla luce delle esperienze acquisite nel corso di oltre due anni di applicazione dei disposti del decreto stesso sia in considerazione dell'evoluzione normativa intercorsa;

Dato atto che nel corso dell'istruttoria che ha condotto alla definizione delle modificazioni in parola, il Settore regionale competente ha anche coinvolto i soggetti gestori direttamente implicati nella loro attuazione;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento richiesto da ARPAL, che contempera esigenze di ordine tecnico ed esigenze di uniformità normativa, modificando i contenuti del decreto dirigenziale n. 1048/2000 di seguito indicati con le relative motivazioni:

- viene ritenuta ammissibile solo la cartografia in scala 1:2000 in quanto meglio dettagliata. La cartografia in scala 1:5000 è pertanto soppressa in quanto non consente di rappresentare adeguatamente particolari di piccole e medie dimensioni;
- viene introdotta l'indicazione cartografica di eventuali edifici in costruzione in modo da consentire che gli stessi siano sottoposti a valutazione preventiva, evitando così contenziosi dovuti alla possibile concomitanza tra l'instal-

lazione di un nuovo impianto e la realizzazione e/o l'ampliamento di edifici;

- viene introdotta metodica di rilevazione del campo elettromagnetico di fondo in banda larga, a norma CEI, di minore impatto sui cittadini per quel che concerne l'accesso alle abitazioni e di minore onerosità per i gestori con particolare riguardo alla durata delle misure.

Le misure in banda stretta sono soppresse in quanto richiedono l'uso di metodi di estrapolazione di difficile applicazione da parte di ARPAL.;

- viene introdotta una terminologia più puntuale nella dichiarazione di conformità;

Ritenuto pertanto di ridefinire le prescrizioni tecniche di cui alla lettera A) dell'allegato al decreto dirigenziale n. 1048/2000, conformemente a quanto sopra rappresentato

DECRETA

- il decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 è modificato nei contenuti di cui alla lettera A) del proprio allegato dal documento unito al presente atto quale parte integrante e necessaria.

Il presente atto sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n.75.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Parisi

(segue allegato)

Allegato

Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli impianti di teleradiocomunicazione di cui all'art. 72 septies della l.r. 41/1999 e successive modifiche e integrazioni, con potenza in singola antenna compresa tra 7 Watt e 20 Watt.

Dati anagrafici

Indicare indirizzo, sede legale, telefono e fax del gestore dell'impianto e del responsabile tecnico.

Caratteristiche tecniche dell'impianto

La descrizione dell'impianto dovrà riportare una esauriente trattazione in merito ai seguenti punti:

1. Finalità del sistema e tecnica di comunicazione
2. Frequenze di trasmissione (o banda di frequenze per telefonia cellulare) relative ad ogni singola portante
3. Descrizione del sistema di antenna ed eventuale ripartizione in settori
4. Orientamento ed inclinazione dei settori, quota del centro elettrico delle antenne
5. Tipologia, descrizione fisica, guadagno, diagrammi di irradiazione orizzontali e verticali dei sistemi radianti relativi ai singoli settori. I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in forma numerica, preferibilmente anche su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in decibel del campo. Sono anche ammessi passi maggiori di 1 grado allorché il gestore dichiara che, mediante interpolazione lineare, non si commette un errore maggiore di 1 decibel
6. Potenza nominale di ogni trasmettitore, perdite di trasmissione del segnale al sistema radiante (diramazione e cavi), potenza massima erogabile al bocchettone di antenna per ogni sistema radiante, Potenza Effettivamente Irradiata massima per ogni sistema radiante.

Descrizione dell'area e del punto di installazione

Devono essere presentati i seguenti dati ed elaborati grafici:

1. Ubicazione, indicata tramite coordinate geografiche su meridiano di Greenwich e quota sul livello del mare, ed eventuale indirizzo
2. Tipologia, piante e prospetti della struttura di supporto (edificio, traliccio ecc.)
3. Descrizione dell'accessibilità delle superfici calpestabili limitrofe e dichiarazione del valore limite di campo elettrico applicabile ad edifici, strutture ad uso collettivo e relative

pertinenze presenti nell'area interessata dall'impianto; per i casi dubbi deve essere fatto riferimento al valore limite più restrittivo

4. Planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto e comprendente tutte le zone dove sono prevedibili livelli di campo elettromagnetico maggiori di un decimo dei limiti applicabili, con un'estensione minima di almeno 200 metri dall'impianto. Per tutti gli edifici presenti dovrà essere indicato il dislivello tra la sommità degli edifici stessi e la quota delle antenne dell'impianto. Dovranno anche essere riportati eventuali edifici in costruzione al momento della domanda. La planimetria dovrà riportare anche le curve di livello altimetriche e l'indicazione del Nord geografico.
5. Fotografie a 3600 sul piano di propagazione ove lo stato dei luoghi lo consenta, riprese dal punto di installazione dell'antenna.

Valutazioni previsionali del contributo al campo elettromagnetico globale

Devono essere presentati i risultati della valutazione preventiva dell'intensità di campo elettromagnetico dovuta all'impianto in oggetto in posizioni significative e cautelative, motivando la scelta delle posizioni individuate, da riportarsi in cartografia. Dovrà altresì essere fornita una descrizione degli algoritmi di calcolo adottati, fornendo eventualmente un deposito di tipo oppure indicando il riferimento alle norme CEI, qualora si utilizzi un algoritmo già definito da norme e/o guide CEI.

L'algoritmo di calcolo deve tenere conto dei fenomeni di riflessione e di diffrazione, eventualmente utilizzando approssimazioni conservative.

Rilevazione campo elettromagnetico di fondo

Le misure devono essere eseguite in tutti i punti, fra quelli individuati al paragrafo precedente, dove il nuovo impianto faccia prevedere livelli di campo maggiori di un decimo dei limiti applicabili. I punti di misura devono essere chiaramente identificati nella cartografia allegata allo studio. Le misure devono essere condotte in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente (norme CEI o equipollenti), devono essere eseguite con strumenti la cui taratura sia riferibile al S.I.T. (Sistema Italiano di Taratura)

o ad una rete di laboratori equivalente, e devono essere condotte in condizioni di campo imperturbato. Le rilevazioni di campo elettromagnetico di fondo devono essere effettuate in periodi nei quali sia dimostrata la rappresentatività dell'utilizzo degli impianti preesistenti; pertanto, come previsto dalla norma CEI 211-7, la misura deve essere preceduta da una analisi tecnica degli impianti preesistenti di cui si dovranno valutare le emissioni, procedendo quindi ad una misura della durata di almeno 6 minuti da effettuarsi, nel caso di impianti ad emissione non costante, nelle condizioni di massima emissione (ad esempio per le stazioni radio base si potrà acquisire dal gestore l'indicazione della fascia oraria di massimo traffico in un periodo di 24 ore ed effettuare quindi la misura nel momento di picco massimo). La scelta del momento ritenuto opportuno per l'esecuzione delle misure dovrà essere adeguatamente motivata.

Dichiarazione di conformità

Dovrà essere dichiarato che il campo elettromagnetico globale, ovvero il valore efficace di campo elettrico, il valore efficace di campo magnetico e la densità di potenza dell'onda piana equivalente, prevedibile presso il sito in oggetto, derivante dalla sovrapposizione del campo elettromagnetico di fondo e di quello prodotto dal nuovo impianto, risulta inferiore ai limiti di campo imposti dalla vigente normativa. Dovrà inoltre essere dichiarato che la progettazione dell'impianto ha adottato tutti i criteri di minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico compatibili con la qualità del servizio reso.

Rilevazioni di collaudo

Le misure di intensità di campo elettromagnetico di cui al 6° comma dell'articolo 72 septies devono essere eseguite in tutti i punti individuati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I punti di misura devono essere chiaramente identificati nella cartografia allegata allo studio. Le misure devono essere condotte in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente (norme CEI o equipollenti), devono essere eseguite con strumenti la cui taratura sia riferibile al S.I.T. (Sistema Italiano di Taratura) o ad una rete di laboratori equivalente, e devono essere condotte in condizioni di campo imperturbato.

Poiché le rilevazioni di campo elettromagne-

tico devono essere effettuate in periodi nei quali sia dimostrata la rappresentatività dell'utilizzo dell'impianto, devono essere presentati i risultati di rilevazioni in banda stretta (analisi di spettro elettromagnetico). Le misure in banda stretta vanno eseguite su una banda sufficiente a comprendere le emissioni dell'impianto, con risoluzione tale da consentire l'individuazione di tutte le portanti. Per ogni portante che generi un campo superiore ad un decimo dei limiti applicabili, deve essere fornita la misura del valore di picco del campo elettrico. In alternativa alle misure in banda stretta possono essere effettuate misure in banda larga, assicurando che l'impianto funzioni alla massima potenzialità di emissione.

• Precisazioni

- 1) Per "trasmettitore di onde elettromagnetiche", di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della l.r. 41/1999 e successive modificazioni, deve intendersi, nel caso di impianti per telefonia, il sistema che comprende tutte le portanti utilizzabili;
- 2) Per "potenza massima irradiata dall'antenna", di cui all'articolo 72 septies, comma 9, della l.r. 41/1999 e successive modificazioni, deve intendersi il valore massimo della potenza elettrica applicata ai terminali dell'antenna stessa.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE, PROMOZIONE E ASSISTENZA TECNICA

14.03.2003

N. 447

Reg. CE 2200/96, art. 14. Piano di riconoscimento di Organizzazione di Produttori nel settore ortofrutticolo - Consorzio Coopintesa Scarl - Albenga (SV) - Interruzione.

IL DIRIGENTE

Visto il Reg. CE n. 2200/96 ove, all'art. 14, è previsto che i gruppi di produttori ortofrutticoli non riconosciuti possano avvalersi di un periodo transitorio, detto di pre-riconoscimento, per con-

formarsi alle condizioni di riconoscimento di cui all'art. 11 del medesimo regolamento e che, a tal fine, gli stessi presentino allo Stato membro un piano scaglionato nel tempo;

Visto il Reg. CE n. 478/97 che all'art. 2, comma 1, prevede, da parte delle Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli richiedenti, di sottoporre all'accettazione dell'autorità competente dello Stato membro un piano di riconoscimento che sia in conformità a tale normativa;

Visto l'art. 40 della legge 24.4.1998 n. 128 e successive modificazioni e integrazioni che recano disposizioni in ordine alle Organizzazioni dei Produttori nel settore ortofrutticolo;

Visto il proprio Decreto Dirigenziale 2955 del 17.12.1999 con il quale è stato espresso parere favorevole al piano di pre-riconoscimento quinquennale presentato dal Consorzio Coopintesa Scarl di Albenga ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 2200/96;

Vista la nota del 3.4.02 con la quale il Consorzio Coopintesa Scarl ha comunicato che, a causa dell'impossibilità di raggiungere il livello di fatturato necessario per ottenere il riconoscimento definitivo, a far data dal 1.1.02 ha cessato la propria attività quale gruppo di produttori pre-riconosciuto e che la associata Cooperativa l'Ortofrutta Scarl è confluita nella compagine sociale della O.P. Asprofrut di Cuneo;

Considerato che la Sede Provinciale di Savona del Coordinamento Funzioni Ispettive, nel corso dell'istruttoria tecnica prot. 4936 del 10.9.02, ha constatato che i due anni di attività hanno comunque raggiunto un risultato, che è quello di consentire l'inserimento del Consorzio Coopintesa e della Cooperativa L'Ortofrutticola nell'ambito di attività del Reg 2200/96, mettendo le basi per l'ingresso in altra Organizzazione di Produttori;

Considerando che a conclusione del suindicato atto istruttorio lo stesso Ufficio ha proposto di accogliere la domanda di liquidazione del contributo annuale di pre-riconoscimento per l'attività svolta nel 2001 dal Consorzio Coopintesa per la realizzazione del piano di pre-riconoscimento;

Considerato che, per le motivazioni sopra evidenziate, si ritiene di prendere atto dell'interruzione del piano di pre-riconoscimento;

DECRETA

1. di prendere atto, per i motivi in premessa indicati, dell'interruzione del piano di pre-riconoscimento del Consorzio Coopintesa Scarl con sede ad Albenga (SV) che, a far data dall'1.1.02, ha cessato la propria attività quale gruppo di produttori pre-riconosciuto;
2. di trasmettere il presente atto, unitamente alla comunicazione del Consorzio Coopintesa Scarl del 3.4.02 e a copia verbale di istruttoria della Sede Provinciale di Savona del Coordinamento Funzioni Ispettive prot. 4936 del 10.9.02, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, per quanto di competenza del Ministero stesso;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE, PROMOZIONE E ASSISTENZA TECNICA

17.03.2003

N. 465

**Legge n. 268/1999 e DGR n. 499/2001:
Strade del vino e dei prodotti tipici
della Liguria. Riconoscimento dell'itinerario
"Il Sapore delle tradizioni:
l'Appennino del Levante Ligure".**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle Strade del Vino", che definisce le norme quadro per l'istituzione da parte delle Regioni di itinerari denominati "Strade del Vino", ed in particolare l'art. 3, che estende l'applicazione della stessa anche alla realizzazione di "Strade" finalizzate alla valorizzazione anche congiunta di altre produzioni di qualità ed in genere ai prodotti tipici;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 12 luglio 2000, che fissa

gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati dalla legge n. 128/1999, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 4 maggio 2001, con cui vengono fissati i criteri per il riconoscimento delle "Strade del vino e dei prodotti tipici della Liguria", in attuazione di quanto previsto dalla normativa sopracitata;

Vista l'istanza, presentata in data 16 dicembre 2002, dall'Associazione "Il sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure" con sede in Casarza Ligure, Via Annuti n. 40, volta ad ottenere il riconoscimento del percorso enogastronomico "Il sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure";

Vista la nota, prot. n. 535 del 12 febbraio 2003, con la quale il Coordinamento Funzioni Ispettive di Genova trasmette il verbale con il quale propone l'accoglimento della domanda di riconoscimento, ai sensi della sopracitata legge n. 268/1999 per l'itinerario "Il sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure" gestito dall'Associazione "Il sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure", con sede in Casarza Ligure, Via Annuti n. 40;

Dato atto che, a seguito della sopracitata istruttoria da parte del Coordinamento Funzioni Ispettive di Genova, l'Associazione "Il sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure" presenta i requisiti minimi previsti al punto 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 499/2001;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere al riconoscimento regionale di tale itinerario, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni locali e tradizionali, nonché quelle con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni tipiche e caratterizzate da denominazione di origine controllata e protetta;

DECRETA

- 1) Di riconoscere ed inserire nell'elenco regionale delle "Strade del Vino e dei Prodotti Tipici della Liguria", per i motivi in premessa indicati, l'itinerario "Il sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure" gestito dall'Associazione "Il sapore delle tradizioni: l'Appennino del Levante Ligure", con sede in

Casarza Ligure, Via Annuti n. 40, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268 "Disciplina delle strade del vino" e della deliberazione della Giunta Regionale n. 499/2001;

- 2) Di incaricare il Coordinamento Funzioni Agricole - Sede provinciale di Genova - al controllo del rispetto dei requisiti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 499/2001 in applicazione della legge 27 luglio 1999, n. 268;
- 3) Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento;
- 4) Di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- 5) Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMI E STRUTTURE CULTURALI

06.03.2003

N. 442

Iscrizione al registro regionale della società di mutuo soccorso di Sturla - Quarto ai sensi della L. R. 21.03.1994 n. 13.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la Società Operaia di Mutuo Soccorso Sturla - Quarto, con sede in Genova Via Torrente Sturla 4 canc, con il n. 54 al Registro regionale delle Associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà so-

ciale ai sensi della Legge regionale 21 marzo 1994 n. 13;

- di prescrivere, in ordine alla suddetta iscrizione, che la Società informi la Regione di eventuali modifiche agli assetti societari - con particolare riferimento ai casi di scioglimento, modifiche allo Statuto, dotazione e/o modifica del Regolamento interno, cambiamento di denominazione, di sede e rinnovo delle cariche sociali - inviando entro 30 giorni dalla avvenuta modifica la relativa documentazione aggiornata.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

CIRCOLARE N. 2
Dipartimento Urbanistica e
Pianificazione Territoriale
Servizio Affari Giuridici in Materia
Territoriale e Paesistica

Indicazioni applicative della l.r. n. 29/2002

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 10.7.2002, n. 29 ad oggetto "Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi" sono stati posti da diverse Civiche Amministrazioni alcuni quesiti inerenti l'ambito di applicazione:

1. della disposizione stabilita dall'art. 4, comma 2, della ridetta legge regionale contenente l'obbligo di reperimento o, in via alternativa, di monetizzazione dei parcheggi pertinenziali nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia relativi ad immobili ubicati all'interno dei centri storici degradati (perimetrati a norma dell'art. 2 della medesima legge) che prevedano mutamenti di destinazione d'uso comportanti aggravii del carico insediativo esistenti o frazionamenti in più unità immobiliari;
2. delle misure agevolative di varia natura previste negli articoli da 11 a 18 della medesima l.r. n. 29, e cioè se le stesse siano riferibili soltanto ai ridetti centri storici degradati, ovvero anche ad altre parti del territorio comunale.

Considerata la rilevanza generale delle questioni poste ed al fine di assicurare omogeneità nella prassi applicativa da parte degli operatori pubblici e privati a vario titolo interessati, si ritiene doveroso fornire una risposta con la presente circolare.

Con riferimento alla prima problematica va innanzitutto chiarito che la disposizione di cui al citato art. 4, comma 2, ha efficacia immediatamente prevalente nei confronti della disciplina urbanistico-edilizia contenuta nei vigenti strumenti urbanistici generali (PRG, P di F o PUC), in quanto trattasi di normativa dettata in una fonte di rango legislativo.

Pertanto l'obbligo di reperimento o di monetizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilito nella norma a riferimento limitatamente ai centri storici degradati si sovrappone, con effetto sostitutivo, sulla normativa urbanistico-edilizia stabilita nella strumentazione comunale, nel senso che tale obbligo sussiste anche laddove il reperimento dei parcheggi pertinenziali per tali fattispecie non sia previsto dal piano urbanistico localmente vigente.

Ciò premesso in generale, non risulta sostenibile l'interpretazione avanzata da alcune Civiche Amministrazioni secondo cui, in virtù del regime di facoltatività riconosciuto alla D.I.A. dall'art. 4, comma 4, della l.r. 29/2002, ove l'interessato scegliesse per l'assentibilità dell'intervento edilizio da realizzare di ricorrere alla procedura ordinaria di concessione od autorizzazione edilizia (e non alla D.I.A.), non troverebbe applicazione l'obbligo di cui al ridetto art. 4, comma 2, bensì la disciplina sui parcheggi pertinenziali contenuta nei vigenti strumenti urbanistici comunali (la quale, in alcuni Comuni, con riferimento a porzioni del centro storico ritenute non accessibili alle auto, non richiede l'assolvimento di tale obbligo, pur a fronte di interventi comportanti incrementi del carico insediativo o frazionamenti in più unità immobiliari).

È infatti evidente l'illogicità e l'iniquità che deriverebbero dall'accoglimento di siffatta interpretazione in quanto soltanto ove l'interessato scegliesse di presentare la D.I.A., scatterebbe l'obbligo di cui al ridetto art. 4, comma 2. E ciò in aperta contraddizione con le finalità ispiratrici della l.r. 29 costituite, in particolare, dalla volontà di:

- a) introdurre una disciplina di promozione ed agevolazione, sotto vari profili, del recupero dei centri storici degradati, concretantesi, tra l'altro, nell'individuazione nell'art. 3 di una apposita procedura urbanistico-edilizia idonea a conseguire l'attuazione in forma organica, complessiva (anche, se del caso, mediante espropriazione degli immobili dei proprietari minoritari non aderenti all'iniziativa) e semplificata degli interventi ricadenti negli ambiti di degrado come perimetrati in base all'art. 2 della medesima legge;
- b) assicurare, comunque, che i progetti di intervento di cui sopra assolvano, direttamente od indirettamente, al fabbisogno dei parcheggi pertinenziali indotti dal nuovo od aggiuntivo carico insediativo derivante dai relativi interventi.

In altri termini l'interpretazione dianzi prospettata appare confliggere con entrambe le suddette finalità della l.r. 29 in quanto determinerebbe l'elusione dello specifico obbligo di cui al ridetto art. 4, comma 2, in caso di opzione dell'interessato per le procedure edilizie ordinarie, con ciò vanificando lo speciale regime introdotto dalla legge per gli interventi inseriti nei progetti ivi disciplinati; al tempo stesso siffatta interpretazione determinerebbe, paradossalmente, una penalizzazione del regime della DIA rispetto a quello della procedura edilizia ordinaria per gli interventi edilizi che non richiedono il ricorso ad un progetto di intervento.

A fronte di quanto sopra, per chiarire l'ambito di applicazione di cui al più volte menzionato art. 4, comma 2 si ritiene doveroso procedere ad una lettura logico-sistematica della legge in argomento. In base a tale lettura detto obbligo non può che essere inteso come riferito esclusivamente ai progetti di intervento disciplinati dall'art. 3, costituenti il fulcro innovativo e portante della l.r. 29/2002 nei termini sopra ricordati, semprechè tali progetti di intervento prevedano cambiamenti di destinazione d'uso comportanti aggravati del carico insediativo esistente o frazionamenti in più unità immobiliari ed abbiano ad oggetto interventi di riqualificazione a scala urbanistica (progetti, come tali, equivalenti a Strumenti Urbanistici Attuativi o a Progetti Urbanistici Operativi) od interventi che, anche se riferiti a singoli immobili (equivalenti a progetti a scala edilizia), riguardino un intero edificio, e

non invece singole unità immobiliari ovvero soltanto le parti comuni di un fabbricato.

In altri termini l'obbligo di che trattasi non può intendersi operante nei confronti di qualunque intervento che determini aumento del carico insediativo o frazionamento in più unità immobiliari, bensì nei soli casi in cui detti interventi siano previsti nei progetti di intervento di cui all'art. 3 della medesima l.r. 29 riguardanti almeno un intero edificio.

A riprova di quanto sopra si evidenzia che l'art. 21 della l.r. 29, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni sulla D.I.A. di cui agli articoli 4 e 5 anche per gli interventi edilizi da realizzare in altre parti del territorio diverse dai centri storici degradati, ha sancito espressamente, al contempo, che l'obbligo di reperimento o di alternativa monetizzazione dei parcheggi pertinenziali vale soltanto in siffatti ambiti, con ciò presupponendo il collegamento di detto obbligo di carattere sostanziale, e non procedurale (malgrado la sua collocazione nel contesto della disciplina sul campo di applicazione della D.I.A.), con le disposizioni relative ai progetti di intervento stabilite nell'art. 3 della medesima legge.

Da quanto sopra espresso si desume, in conclusione, che:

1. per i progetti di ristrutturazione che prevedano cambiamenti di destinazione d'uso comportanti aggravati del carico insediativo esistente o frazionamenti in più unità immobiliari, predisposti ai sensi dell'ora menzionato art. 3 e riguardanti almeno un intero edificio, operi l'obbligo di cui ridetto art. 4, comma 2, a prescindere dalla scelta dell'interessato di presentazione di D.I.A. ovvero di istanza di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, e ciò anche ove lo strumento urbanistico vigente esoneri dall'osservanza di tale obbligo;
2. per i suddetti progetti non ricompresi nel campo applicativo del ridetto art. 3, e cioè, per quelli non coinvolgenti un intero edificio, non trovi applicazione l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, bensì la disciplina in proposito dettata dal vigente PUC.

Per quanto concerne poi la quantificazione della somma equivalente dovuta ai fini della monetizzazione della quota di parcheggi pertinenziali, si ritiene corretto fare riferimento al presumibile costo di costruzione relativo alle aree

da adibire a parcheggi pubblici "contigue o poste a corona degli ambiti di degrado", a tal fine da individuare da ogni Civica Amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Lr 29/2002 nel contesto della relativa perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici.

Per quanto attiene, infine, alla seconda problematica posta, si fa presente che conformemente alle finalità della legge regionale in argomento le agevolazioni, soprattutto finanziarie, con la stessa previste sono, per la massima parte, da intendersi destinate agli interventi di recupero da realizzarsi nei centri storici degradati perimetrati ai sensi degli articoli 2 e 3 come espressamente previsto dagli articoli 11, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, comma 2, 17, comma 1 nei quali è espresso il richiamo agli articoli 2 o 3.

A quanto sopra fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, 14 e 16, che contengono norme che, per il loro carattere programmatico ovvero per la natura stessa degli interventi previsti, il legislatore regionale non ha inteso circoscrivere agli ambiti come sopra delimitati.

Nell'assicurare la disponibilità delle competenti Strutture regionali a fornire ogni forma di collaborazione ritenuta utile per la corretta applicazione della legge regionale a riferimento, si inviano i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

20.3.2003

N. 30

Comune di Carcare. Approvazione della Variante, di esclusivo interesse locale, al vigente P.R.G., concernente la modifica delle Norme di Attuazione, inerenti alla disciplina della zona F2 - Piazza Genta.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 04.09.1997, n. 36 di disciplina del sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale;

Atteso che l'art. 85, 1° comma, lett. b) della citata Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997 dispone, tra l'altro, il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative regionali di approvazione delle Varianti di esclusivo interesse locale agli Strumenti Urbanistici Generali;

Visto l'art. 2 della L.R. 24.3.1983 n. 9 e s.m. il quale individua e definisce le varianti, di esclusivo interesse locale, agli strumenti urbanistici generali;

Richiamato il comma 2 del suddetto art. 85, secondo cui la Provincia deve procedere all'emanazione dell'atto di approvazione delle succitate Varianti mediante specifico decreto presidenziale;

Premesso:

- che il Comune di Carcare è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128 del 07.05.1999.
- che con Deliberazione consiliare n. 18 del 23 maggio 2002 è stata adottata la Variante alla normativa della zona F2 del P.R.G.;
- che a seguito dell'avvenuta pubblicazione dal 17 luglio 2002 al 16 agosto 2002 di detta Variante, non sono state presentate osservazioni, come rilevato con deliberazione consiliare n. 57 del 26 settembre 2002;
- che gli atti relativi alla Variante di cui all'oggetto sono stati trasmessi a questa Provincia per le competenze di cui all'art. 85 della L.R. n. 36/1997, con nota comunale prot. n. 11063 del 30.10.2002.

Ritenuto che la variante di cui trattasi sia effettivamente riconducibile alla fattispecie delle varianti, di esclusivo interesse locale, agli Strumenti Urbanistici Generali individuate dalla L.R. 24.03.83, n. 9;

Vista la relazione del competente Settore Programmazione, Pianificazione Territoriale e Ur-

banistica prot. n. 16315 del 17.03.2003, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, per i motivi espressi nella citata relazione, che la Variante di esclusivo interesse locale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Carcare adottata con deliberazione consiliare n. 18 del 23 maggio 2002, sia meritevole di approvazione, con l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;

Visti:

- gli articoli 50, comma 3, D. Lgs. n. 267/00 e 6, comma 1 dello Statuto;
- gli articoli 5 e 6, Legge n. 241/90 e s.m. ed i. e l'articolo 8, Regolamento in materia di Procedimenti amministrativi, che riguardano il Responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) è approvata, a condizione dell'accettazione delle suddette prescrizioni, mediante specifica deliberazione di Consiglio Comunale, la Variante, di esclusivo interesse locale, al vigente P.R.G., concernente la modifica delle Norme di Attuazione, inerenti alla disciplina della zona F2 - Piazza Genta, del Comune di Carcare, adottata con deliberazione consiliare n. 18 del 23 maggio 2002;
- 2) il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Provinciale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sarà partecipato al Sig. Sindaco del Comune di Carcare per i successivi adempimenti di legge, ivi compresi quelli di pubblicità e notifica prescritti dall'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m.

Savona, 20.3.2003

p. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Alessandro Garassini

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Carlo Giacobbe

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI
SETTORE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

10.03.2003

N. 1727/27824

Comune di Castiglione Chiavarese - Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alla riclassificazione di un'area a destinazione residenziale "B" - in parte a zona BR e in parte zona BS - in zona "Fv - Zona a verde attrezzato" sottesa dal progetto preliminare di opera pubblica di realizzazione del nuovo Parco Caboto del Capoluogo.

IL DIRETTORE

omissis

DISPONE

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 - comma 1, lett. a) - della L.R. 36/1997, della Variante al vigente Piano-Regolatore Generale in oggetto indicata, adottata Comune di Castiglione Chiavarese con D.C.C. n. 34 del 08.08.2002 e sottesa dal progetto di opere pubblica approvato con la stessa deliberazione finalizzato alla realizzazione del nuovo "Parco Caboto", con la prescrizione sopra indicata costituente integrazione all'Art. 36, lett. b), delle Norme di Attuazione del predetto strumento urbanistico generale;
2. gli elaborati della variante che, debitamente vistati, sono depositati agli atti dell'Area 05, in allegato al presente Decreto quali parte integrante e sostanziale, sono costituiti da:

elaborati della variante urbanistica

- relazione della variante urbanistica contenente
 - estratto cartografico di P.R.G. con la nuova zona Fv del Parco Caboto
 - normativa del P.R.G. di cui all'art. 36 lett. b) da applicarsi alla nuova zona Fv integrata come da prescrizione sopra indicata

elaborati del progetto preliminare di opera pubblica

- P 4 relazione generale;
- P 5 computo metrico estimativo
- tavole del progetto preliminare dell'opera pubblica
- P1 stato attuale
- P2 progetto
- P3 confronto
- P 7 documentazione fotografica.

3. il presente Provvedimento sarà reso noto mediante:

- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Castiglione Chiavarese a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

07.03.2003

N. 2222

Richiedente: Autostrada Dei Fiori. Inizio esecuzione dei lavori inerenti la concessione per la realizzazione di una nuova area di servizio con annessa terza corsia sulla carreggiata lato Nord ed alla progressiva 46+722, pertinenziale all'Autostrada Savona - Ventimiglia mediante prolungamento dell'attuale tombinatura di Rio Tovi

in Loc. Valleggia in Comune di Quiliano. Pratica n. 284/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'Autostrada dei Fiori S.p.A. all'inizio dell'esecuzione dei lavori inerenti la Concessione in argomento, secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

13.03.2003

N. 2416

Richiedente: Fresia Rita. Domanda pervenuta in data 13.12.2001 di concessione per derivare dal Fiume Bormida di Millesimo iscritto al n. 216 dell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona nel Bacino del Fiume Bormida in località Eutra - Comune di Millesimo una quantità d'Acqua di moduli 0,002 (L/sec. 0,20) ad uso irriguo - rif. 2225/D - pratica n. 18/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi alla Sig.ra Fresia Rita è concesso di derivare dal Fiume Bormida

di Millesimo, iscritto al n. 216 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona, nel Bacino del Fiume Bormida in Località Eutra - Comune di Millesimo una quantità d'acqua non superiore a Moduli 0,002 (l/sec 0,20) ad uso Irriguo per irrigare circa mq 4023 di terreno in Comune di Millesimo.

Art. 2) La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10188 di repertorio in data 11.03.2003 e verso il pagamento del canone minimo annuo di Euro 2,58, a decorrere dalla data di concessione, oltre i versamenti specificati nell'art. 11 del suddetto disciplinare ed eventuali sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo

AVVISO

Pratica n. 889/DER. La ditta Ferrovie dello Stato S.p.A. ha presentato domanda in data 15.06.1999 per derivare moduli medi 0,0045 (l/sec. 0,45) di acqua ad uso igienico ed assimilati, da un pozzo sito al Fg. 27 mapp. 100 nella località Stazione Centrale FF.SS., in Comune di La Spezia.

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. M. Bertoni

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo

AVVISO

Pratica n. 1019/DER. La ditta Consorzio Cooperative Roberto Tassano ha presentato domanda in data 07.08.2000 per derivare, così come

risulta dalla relazione tecnica, moduli medi 0,004 (l/sec. 0,4) di acqua ad uso consumo umano, da una sorgente e n. 2 pozzi nella località Fegina, in comune di Monterosso al Mare.

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. M. Bertoni

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo

AVVISO

Pratica n. 1093/DER. La ditta Rampa Silvana ha presentato domanda in data 15.12.2000 per derivare moduli 0,0010 (l/sec. 0,10) di acqua, ad uso irriguo, dal Rio Caneparo nella località Caneparo in comune di Framura.

La Spezia, 14.03.2003

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. M. Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
SERVIZIO ESPROPRI DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

10.03.2003

N. 53

Comune di Bonassola - lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico in loc. San Giorgio - provvedimento di esproprio.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di espropriare, per quanto esposto in premessa, a favore del Comune di Bonassola gli immobili di seguito identificati ed interessati dai lavori di realizzazione del parcheggio pubblico in loc. San Giorgio, nel territorio del Comune stesso:

a) Sapia Giovanna nata a Genova il 29.05.1916

N.C.T. Comune di Bonassola Foglio 6 map-pale 697 di mq. 190 (proviene al frazionamen-to dell'originario mapp. 1 come da T.F. n. 1475/2002)

N.C.T. Comune di Bonassola Foglio 6 map-pale 698 di mq. 17 (proviene dal frazionamen-to del originario mapp. 1 come da T.F. n. 1475/2002)

N.C.T. Comune di Bonassola Foglio 6 map-pale 699 di mq. 8 (proviene dal frazionamen-to dell'originario mapp. 1 da T.F. n. 1475/2002)

N.C.T. Comune di Bonassola Foglio 6 map-pale 521 mq. 118.

Indennità di esproprio provvisoria depositata presso la Cassa DD.PP. E. 1.393,31

b) Anselmo Ivano nato a Levanto il 28.09.1965
Anselmo Lorena nata a Levanto il 05.11.1962
Ardoino Ines nata a Bonassola il 17.01.1938
Defranchi Anna nata a Bonassola il 27.07.1914
Gandolfi Piera nata a La Spezia il 08.12.1958

Ciascuno per i propri diritti

N.C.T. Comune di Bonassola Foglio 6 map-pale 703 di mq. 10 (proviene dal frazionamento dell'originario mapp. 255 come da T.F. n. 1475/2002) idennità di esproprio, definitiva a se-guito di accettazione, E. 69,70.

2) di disporre che la registrazione del presente provvedimento sia effettuata nei termini di legge dal Comune di Bonassola, che nel frat-tempo curerà anche:

- la notifica alle ditte interessate nella forma de-gli atti processuali civili;
- l'inserzione per estratto nel BURL;
- l'affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- l'esecuzione, nei termini di legge, della trascrizi-one presso la Conservatoria dei RR.II, non-ché la voltura negli atti in conservazione pres-so il locale UTE.

IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Facchetti

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

13.03.2003

N. 94

Deroga n. 310. Corso d'acqua: Rigolet-to. Domanda della Ditta: Ceccarini Stefania; inerente il rilascio della de-rogata alla distanza di rispetto sponda-le, di cui all'articolo 26 comma 2 let-tera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla demolizione e rico-struzione con contestuale sopraleva-zione di fabbricato di civile abitazione sito in via Bradia n. 6 nel Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio della deroga di rispetto spondale, connessa alle opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio, relativa alla demolizione e ricostruzione con contestuale so-praelevazione di fabbricato di civile abitazione sito in via Bradia n. 6 nel Comune di Sarzana, ad una distanza non inferiore a ml. 10,20 dal piede della sponda o dell'opera di protezione spendale e comunque dal limite della proprietà demaniale.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA DEL CONSORZIO
IMPERIESE**

19.03.2003

N. 16

Rilascio autorizzazione per vendita di

piante, parti di piante e semi. Ditta G.D. s.r.l. (C.F. 01966590042 - P.Iva 01860650025).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la domanda pervenuta in data 25.02.2003 prot. 250 con la quale la Ditta G.D. s.r.l., con nuova sede legale in Modena strada Morane n. 500 e nella persona del nuovo Legale Rappresentante sig. Massimo Galvan nato a Varallo (VC) il 24.10.1967 e residente in Cossato (BI) via Martiri della Libertà n. 333/A, chiede l'autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi in genere per l'esercizio commerciale sito in Imperia via Airenti n. 5;

Considerato che, per l'esercizio commerciale suddetto, la Ditta G.D. s.r.l. è già in possesso dell'autorizzazione richiesta, rilasciata da questo Consorzio con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 19.05.1992, ma che è stata presentata nuova istanza poiché è stata trasferita la sede legale e modificato il Legale Rappresentante della Società medesima;

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. n. 1700 del 12.10.1933;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la Legge Regionale del 21.07.1983 n. 30;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di autorizzare la Ditta G.D. s.r.l. con sede legale in Modena strada Morane n. 500 (C.F. 01966590042 - P. Iva 01860650025), nella persona del nuovo Legale Rappresentante sig. Massimo Galvan (C.F. GLVMSM67R24L669K) alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi per l'esercizio commerciale sito in Imperia via Airenti n. 5.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

D.ssa Anna Maria Gobello